

## **Convenzione tra il COeSO SdS Grosseto e l'Associazione Olympia de Gouges Onlus per la gestione operativa della "Casa Rifugio" in favore di donne vittime di violenza.**

### **TRA**

Il COeSO Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana - di seguito denominato COeSO SdS Grosseto - con sede legale in Grosseto, Piazza Duomo n.1 e con sede amministrativa in Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 12, C.F. 01258070539 e P.IVA. 01258070539 rappresentato dalla Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali Dr.ssa Renza Capaccioli – C.F.: CPCRNZ56S55C085E autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'azienda per il presente atto

### **E**

L'Associazione Olympia de Gouges con sede legale a Grosseto in via dei Barberi n. 180, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Gaglianone – C.F.: GGLSRN58A65E202P, in qualità di legale rappresentante

### **PREMESSO** che:

- l'Associazione Olympia de Gouges opera nel territorio grossetano, attraverso la rete dei Centri Antiviolenza, e da anni è impegnata in attività di prevenzione e supporto alle vittime di maltrattamenti e violenza;
- che il COeSO SdS Grosseto, per la realizzazione di interventi di contrasto alla violenza agli abusi e ai maltrattamenti familiari, intende instaurare rapporti convenzionali con l'associazione sopra citata;
- che l'attività della presente convenzione consiste in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici;

### **RICHIAMATO:**

- l'art. 5 del *REGOLAMENTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI DEL COeSO – SDS GROSSETO "SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E GROSSETANA"* (Approvato dall'Assemblea del 2 agosto 2019, delibera n. 2) che:
  - riconosce e agevola il ruolo degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose;
  - garantisce la gestione e l'offerta dei servizi in collaborazione con i suddetti organismi e con altri soggetti privati operanti nel settore;
  - adotta, ai sensi della normativa vigente, forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore e agli altri soggetti privati, di esprimere pienamente la loro progettualità;

- l'art. 5, comma 2, della Legge 08.11.2000 n. 328 "Legge quadro di realizzazione di un sistema integrato d' interventi e servizi sociali" prevede che gli enti pubblici, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, promuovono il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
- il Codice del Terzo Settore - D.Lgs 117/2017 agli artt. 55 e 56, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- l'art.59 della Legge Regionale Toscana n.41/2005, che al fine di contrastare la violenza contro le donne e i minori in ambito familiare, favorisce la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alle vittime di violenza di genere;
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- l'art 10 della Legge Regionale del 26 aprile 1993, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che al fine di contribuire alla realizzazione di programmi d'interesse locale gli enti pubblici e locali possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale e che le attività convenzionate devono consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici;

**CONSIDERATO** che:

- la Convenzione tra il COeSO SdS Grosseto e l'Associazione Olympia de Gouges Onlus per la realizzazione del Progetto "Casa Rifugio" in favore di donne vittime di violenza, stipulata con Determina dirigenziale n. 296/2019 è prossima alla scadenza;
- l'Associazione Olympia de Gouges Onlus si è resa disponibile a proseguire nella gestione operativa della "Casa Rifugio" in favore di donne vittime di violenza;

*la premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti come sopra intervenute ed identificate,*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana che di seguito per brevità sarà chiamata "COeSO SdS Grosseto", e l'Associazione Olympia de Gouges, che di seguito verrà chiamata "Associazione", per la gestione operativa della "Casa Rifugio" in favore di donne vittime di violenza

L'Associazione si impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione così come di seguito specificato.



## **ART. 2 – Personale**

Per la gestione operativa della Casa Rifugio l' Associazione deve avvalersi di proprie operatrici, che operano sotto la sua esclusiva responsabilità e dalla stessa coordinate, adeguate per numero e profilo professionale e idonee al tipo di servizio richiesto.

Le operatrici messe a disposizione dall'Associazione saranno presenti regolarmente presso la Casa Rifugio per aiutare le donne nella gestione delle pratiche quotidiane e, in caso di assenza fisica, dovranno essere reperibili telefonicamente.

Sono a carico dell'Associazione tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro nel settore, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente

## **ART. 3 - Assicurazione**

L'Associazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi volontari e esonerando COeSO SdS Grosseto da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale incaricato nella gestione operativa della casa e per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti le attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso terzi, che saranno a loro totale carico, con rinuncia di ogni diritto di rivalsa nei confronti del COeSO SdS Grosseto.

## **ART. 4 - Obblighi dell'Associazione**

L' Associazione si impegna a:

- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa Dlgs. 81/2008 per tutto il personale impiegato;
- presentare al COeSO SdS Grosseto report e dati in merito alle attività svolte;
- presentare l'elenco nominativo di tutto il personale incaricato e volontario utilizzato, nonché una copia conforme all'originale della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi garantire la tempestiva comunicazione (7 giorni) di eventuali variazioni concernenti:
  - numero, modalità e tempi di impiego delle incaricate e volontarie;
  - cambio nominativo della responsabile.

## **ART 5 - Spese rimborsabili**

Per l'attuazione del progetto "Casa Rifugio" i fondi che potranno essere utilizzati saranno i seguenti:

- fondi destinati alle Case Rifugio previsti dalla legge 119 del 15 ottobre 2013;



- fondo costituito dalle rette corrisposte dai servizi territoriali di provenienza delle donne e degli eventuali figli/figlie.

Fanno eccezione rispetto al pagamento della retta le donne residenti nel Comune di Grosseto.

Le rette per gli enti estranei al territorio grossetano sono quantificate nella misura di € 50,00 (Euro cinquanta) per la donna, nella misura di € 20,00 (Euro venti) per il primo figlio e di € 10,00 (Euro dieci) per il secondo ed altri figli. (Allegato n. 3)

Per l'attuazione della gestione operativa della Casa Rifugio si prevede un impegno di spesa pari a € 25.000,00 imputabili al COeSO SdS Grosseto, supportati dai fondi di cui sopra.

L'Associazione si impegna a rendicontare:

- le spese sostenute in relazione alle donne e ai minori ospitati in Casa Rifugio attraverso i giustificativi di spesa con l'indicazione delle finalità della spesa stessa (scontrini fiscali, ricevute, notule, fatture, ecc.)
- le fatture / Notule di personale incaricato e/o eventualmente buste paga di personale assunto per la gestione operativa della casa (operatrici, quota parte segreteria, ect) e rimborsi carburante.

Il COeSO SdS Grosseto liquiderà le somme dovute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollazione.

#### **ART. 6 - Oneri a carico di COeSO SdS Grosseto**

Il COeSO SdS Grosseto, in quanto unico proprietario e gestore diretto della struttura, si impegna a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla gestione della stessa (telefono, acqua, luce, gas) e di eventuali spese aggiuntive quali trasporti, spostamenti, cibo, spese mediche, didattiche, e del personale incaricato/assunto dall'Associazione

#### **ART. 7 - Controlli**

L'operatrice dell'Associazione individuata come Responsabile della gestione operativa della Casa Rifugio è tenuta a vigilare costantemente sullo svolgimento delle attività, anche sotto il profilo della qualità, avendo cura di verificare che le operatrici rispettino i diritti, la dignità e le opzioni di chi usufruisce delle attività della Casa Rifugio secondo il regolamento di Casa Rifugio e la Carta dei servizi (Allegato n. 1 – Allegato n. 2).

Il COeSO SdS Grosseto si riserva la facoltà di accesso, da parte del Responsabile della Casa, ai locali della Casa Rifugio e l'uso delle attrezzature e documentazione ivi presenti al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività, nonché di comunicare per iscritto all'associazione, entro 15 giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito. A tal fine l'Associazione dovrà redigere e rendere disponibile, al Responsabile della Casa, per ogni caso trattato e per qualsiasi fase prevista nei progetti esecutivi, una scheda sintetica riportante i dati identificativi del soggetto in carico, tutti gli interventi attivati nei suoi confronti e ogni materiale cartaceo o elettronico inerente a tale attività. Tale scheda e tutta la documentazione relativa agli ospiti della Casa Rifugio è soggetta a obbligo di riservatezza, come stabilito al successivo ART. 8 della presente convenzione.

#### **ART. 8 – Durata**

La convenzione ha durata per n. 1 anno a partire dal 01/01/2020.



**SDS GROSSETO**

Il presente atto convenzionale potrà essere rinnovato con apposito atto del COeSO SdS Grosseto previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente.

Il COeSO SdS Grosseto si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. Qualora il COeSO SdS Grosseto non intenda procedere al rinnovo, si impegna a darne comunicazione all'Associazione almeno 6 mesi prima della scadenza, a tutela delle donne e dei minori ospitati nella casa rifugio.

#### **ART. 9 - Tutela della privacy**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia.

#### **ART. 10 - Convenzione**

La presente Convenzione si compone di n. 5 pagine e viene redatta in n. 2 copie originali è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8, comma I della legge 266/91.

#### **ART. 11 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte II<sup>A</sup> della Tariffa allegata al DPR del 26/4/82 n. 131. Per tutto quanto da esso non contemplato, valgono le norme del codice civile ed alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 12 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.**

Grosseto, 14/11/2019

**Il Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali di COeSO SdS Grosseto**

Dott.ssa Renza Capaccioli

**Legale Rappresentante Associazione Olympia de Gouges**

Dott.ssa Sabrina Gaglianone

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 43921 - Partita Iva 01258070539

[www.coesoareagr.it](http://www.coesoareagr.it)

